



Legge Regionale 14/4/2009, n.5

Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo

P.I. 05841780827

Tel. 091/7801111 - Telefax 091/7541737

Settore Patrimonio e Servizi Tecnici

Tel. 091/7808719 - Telefax 091/7541737

settoretecnico@villasofia.it

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLE NOTE N. 1410 DEL 9 FEBBRAIO 2009 E N. 1495 DEL 11 FEBBRAIO 2009 DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di pronto intervento e riparazione, manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di condizionamento, riscaldamento e trattamento aria di dipendenza e pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Importo lavori a base d'asta €149.000,00 (centoquarantanovemila/00) compreso €2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Oggetto: dichiarazione ai sensi delle direttive in materia di stipula dei contratti resa ai sensi del DPR 445/2000

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a
nato a
il e residente a
via nella qualità
di della
ditta
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di
partecipante al cottimo appalto sopra indicato

Dichiara espressamente che

a) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423, e di cui all'art. 2 della legge 31/05/1965, n. 575.

L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

b) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o sentenza

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

A tal proposito, in particolare, si fa presente che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr.C. d. S.; sez. V, 7/10/2008, n. 4845) spetta all'amministrazione interessata stabilire motivatamente se il reato per il quale il soggetto è stato condannato, provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obbiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale; per conseguenza, in questa sede si ritiene opportuno individuare, ai fini di che trattasi talune fattispecie incriminatrici ferma restando, comunque la facoltà delle Amministrazioni sanitarie interessate di individuarne altri:

- tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.152
- delitti indicati nell'art. 7 della legge 31/05/1965, n. 575
- delitti previsti dal D.P.R. 9/10/1999, n. 309
- delitti previsti dalla legge 15/12/2001, n. 438
- delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I capo II del codice penale
- delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I capo II del codice penale
- delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale
- delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I capo II del codice penale
- delitti previsti dal titolo II capo I del d.l.vo n. 74 del 10/03/2000.

E' comunque causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

La dichiarazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di persona giuridica, e nell'ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici amministrativi e/o tecnici.

Pertanto, la sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l'omessa o l'accertata falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto.

- c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alle gare.

La mancanza della dichiarazione o la dichiarazione mendace comporta l'esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto è causa di risoluzione del medesimo contratto.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione a:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia

provvidenziale.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b), costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Firma leggibile

Timbro e firma

.....

.....

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.